


**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI  
DEL D. LGS N. 231 DEL 8 GIUGNO 2001**



Fondazione “Istituto Tecnologico Superiore Academy  
Mobilità Ge. In. Logistic  
(In breve anche ITS Academy Mobilità)

Adottato dalla Giunta Esecutiva in data 14.02.2024 con deliberazione n. 74


Versione 01

 logisticapuglia <small>•</small> innovazione e sostenibilità	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: 14.02.2024 REV. 0	PAGINE 61

---

*INCIPIT*

**Il presente Modello deve essere efficacemente attuato da chiunque, in posizione apicale, di rappresentanza o di subordinazione, si trovi ad agire in nome e per conto della Fondazione; esso costituisce un punto di riferimento costante nell'attività dell'Ente e va, come tale, osservato e rispettato con scrupolo e diligenza in ogni sua parte e componente.**

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

## INDICE

### **1. Descrizione del quadro normativo**

- 1.1 Introduzione
- 1.2 Natura della responsabilità
- 1.3 Criteri di imputazione della responsabilità
- 1.4 Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo
- 1.5 Fattispecie di reato e di illecito
- 1.6 Apparato sanzionatorio
- 1.7 Tentativo
- 1.8 Vicende modificative dell'Ente
- 1.9 Reati commessi all'estero
- 1.10 Procedimento di accertamento dell'illecito
- 1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli Enti
- 1.12 Sindacato di idoneità

### **2. Il modello di governance e l'assetto organizzativo di ITS**


- 2.1 ITS
- 2.2 Gli Organi della Fondazione
- 2.3 Deleghe e procure

### **3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di ITS**

- 3.1 Premessa
- 3.2 Funzione del Modello
- 3.3 Il percorso svolto da ITS per la definizione del proprio Modello
- 3.4 Definizione del Modello
- 3.5 Struttura del Modello
- 3.6 Rapporto tra Modello e Codice Etico
- 3.7 Illeciti rilevanti per l'Ente
- 3.8 Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello
  - 3.8.1 Competenza
  - 3.8.2 Verifiche e controlli sul Modello
  - 3.8.3 Aggiornamento e adeguamento
- 3.9 I principali allegati del Modello
- 3.10 L'accesso alla documentazione relativa alle aree di rischio
- 3.11 La formazione del personale

### **4. Organismo di Vigilanza**

- 4.1 Funzione dell'Organismo di Vigilanza
- 4.2 Requisiti

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	


- 4.3 Revoca
- 4.4 Cause di sospensione
- 4.5 Temporaneo impedimento
- 4.6 Poteri ed attività
- 4.7 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

## **5. Il sistema sanzionatorio**

- 5.1 Principi generali
- 5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati
  - 5.2.1 Misure nei confronti del personale non dirigente
  - 5.2.2 Misure nei confronti dei dirigenti
- 5.3 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Indirizzo, della Giunta Esecutiva e del Presidente
- 5.4 Misure nei confronti del Revisore dei Conti
- 5.5 Misure nei confronti dell'organismo di vigilanza
- 5.6 Misure nei confronti dei Partners commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'Ente

## **6. Il Piano di formazione e comunicazione**

- 6.1 Premessa
- 6.2 Dipendenti
- 6.3 Componenti degli organi e soggetti con funzioni di rappresentanza dell'Ente
- 6.4 Altri destinatari

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

## 1. Descrizione del quadro normativo

### 1.1 Introduzione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “D. Lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, detta la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”, che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica<sup>1</sup>.

Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: tali enti, infatti, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001)<sup>2</sup>.

Il D. Lgs. n. 231/2001 innova, quindi, l’ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati agli enti ai sensi dell’art. 5 del Decreto<sup>3</sup>.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell’individuo che ha commesso il reato.


La stessa è, tuttavia, esclusa se l’ente coinvolto ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di organizzazione, gestione e controllo

<sup>1</sup> Rientrano in tale ambito di applicazione gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico, mentre sono esclusi da tale applicazione, oltre allo Stato e agli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

<sup>2</sup> Art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001: “Responsabilità dell’ente – *L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*”.

<sup>3</sup> In base all’art. 8 del D. Lgs. n. 231/2001: “Autonomia della responsabilità dell’ente – *1. la responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L’ente può rinunciare all’amnistia*”.

La Suprema Corte, con riferimento a un reato commesso in concorso da una società e da una persona fisica, la quale aveva prestato attività di consulenza professionale in favore della stessa società, ha ribadito che l’ente non può dirsi estraneo al reato ed ha quindi un titolo autonomo di responsabilità. Non v’è infatti sussidiarietà nella confisca della responsabilità della persona fisica autore del reato e vige altresì, data la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il principio solidaristico secondo cui l’intera azione delittuosa e l’effetto conseguente sono imputati a ciascun concorrente (Cass. 27 settembre 2006, n. 31989).

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

ex D. Lgs 231/2001 idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (Linee Guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi<sup>4</sup>.

## 1.2 Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il D. Lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell'art. 27, comma primo, della nostra Costituzione *“La responsabilità penale è personale”*. – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”<sup>5</sup>.

## 1.3 Criteri di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il Decreto prevede criteri di imputazione di natura oggettiva e criteri di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di *enti*).


Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dalla condizione che il reato – o l'illecito amministrativo – sia commesso *«nell'interesse o a vantaggio dell'ente»*.

La responsabilità dell'ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'*interesse* dell'ente ovvero *per favorire* l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella *finalità* – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, *al risultato positivo* che l'ente ha obiettivamente tratto

<sup>4</sup> Art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001: *“Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

<sup>5</sup> In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D. Lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili all'ente.

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente non è responsabile se il fatto illecito sia stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*». Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è *comune* all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal soggetto autore del fatto illecito. Come sopra anticipato, infatti, l'ente è responsabile per l'illecito commesso nel suo interesse o a suo vantaggio solo qualora sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il Decreto raggruppa in due categorie:


- «*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell'ente quali, ad esempio, il legale rappresentante, il consigliere, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, *anche di fatto*, la gestione e il controllo dell'ente<sup>6</sup> (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2001);
- «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*» (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001). Appartengono a tale categoria coloro i quali *eseguono* nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali. Possono essere ricondotti a questa categoria, oltre che i dipendenti dell'ente, tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al *concorso di persone nel reato*: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

Relativamente, poi, ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità, il Decreto tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole; i criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente.

L'ente è ritenuto responsabile qualora non abbia adottato o non abbia rispettato *standard* di buona gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La *colpa* dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende

<sup>6</sup> Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano.

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

È esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - *prima della commissione del reato* - abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ex D. Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

#### 1.4 Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto esclude la responsabilità dell'ente, nel caso in cui, *prima della commissione del reato*, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un «Modello di organizzazione, gestione e controllo» (di seguito, il “Modello”) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato<sup>7</sup>.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.


Per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di *presunzione di responsabilità dell'ente*, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che<sup>8</sup>:

- a) «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;
- b) «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;

<sup>7</sup> T. E. Epidendio, *Le misure cautelari e i gruppi d'impresa: teoria e prassi applicativa dai casi concreti, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti n. 2/2006*, pag. 123: “.. il decreto legislativo prevede e disciplina espressamente i modelli di organizzazione (con determinati contenuti indicati dallo stesso legislatore): sulla base della disciplina positiva e dei diversi effetti connessi ai modelli organizzativi a seconda del momento della loro adozione, è utile distinguere tra i modelli adottati “ante factum” - che a determinate ulteriori condizioni costituiscono elementi impeditivi della responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo dipendente da reato (artt. 6 e 7) - e i modelli adottati “post factum” che a loro volta possono acquisire rilevanza a diversi fini: ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), come attenuanti della responsabilità, portando all'applicazione di sanzioni pecuniarie diminuite ed escludendo l'applicazione di sanzioni (e quindi di misure cautelari) interdittive; ai sensi degli artt. 17 e 49, come elementi che unitamente ad altri vanno a comporre la più complessa fattispecie della riparazione delle conseguenze del reato e della connessa sospensione e revoca delle misure cautelari; ai sensi degli artt. 17 e 78 per ottenere la conversione delle sanzioni interdittive in sanzioni pecuniarie, nel caso in cui la complessa fattispecie della riparazione delle conseguenze del reato (alla cui formazione concorre l'adozione di idonei modelli organizzativi) sia stata tardivamente realizzata. Peraltro, posto che il Modello organizzativo viene previsto e disciplinato dal legislatore al fine di garantire una struttura amministrativa all'ente tale da prevenire il rischio di commissione di illeciti amministrativi dipendenti da reato, è chiaro che le indicazioni contenute a tal fine nell'art. 6, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), e nell'art. 7 costituiscono parametri la cui presenza attenua la pericolosità sino ad escluderla del tutto ove il Modello presenti tutte le caratteristiche sopra indicate e le stesse siano attuate in modo idoneo”.

<sup>8</sup> Art. 6 del Decreto.



 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	PARTE GENERALE	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

c) «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;

d) «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Le condizioni ora elencate devono concorrere *tutte e congiuntamente* affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

L'Ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"<sup>9</sup>.

Per i reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»<sup>10</sup>.

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi»<sup>11</sup>.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.


Il D. Lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

<sup>9</sup> La Relazione illustrativa al Decreto si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la *societas* a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

<sup>10</sup> Art. 7, comma 1, del Decreto.

<sup>11</sup> Art. 7, comma 2, del Decreto.

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	


- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- verifica periodica e eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all'art. 30 (*Modelli di organizzazione e di gestione*) che il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale Modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato D. Lgs. n. 81/2008, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti qualora siano definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard* OHSAS 18001:2007. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione, gestione e controllo aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.


## 1.5 Fattispecie di reato e di illecito

In base al D. Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5, comma 1, del Decreto* stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D. Lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25)<sup>12</sup>;

<sup>12</sup> Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. n. 898/1986), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio e circostanze aggravanti (artt.

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

ii) **delitti contro la fede pubblica**, quali falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, previsti dall'art. 25-bis del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*”<sup>13</sup>, successivamente ulteriormente modificato dalla L. 99/2009 e dal d.lgs. 125/2016;

iii) **reati societari**. L'art 25-ter è stato introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari<sup>14</sup>. Articolo successivamente modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal d.lgs. n. 38/2017;


iv) **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-quater D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo*

---

318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione a dare o promettere utilità (319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), peculato (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). La legge 69/2015 con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione ha provveduto ad un inasprimento delle pene e, per quanto riguarda il reato di concussione, ha esteso l'ambito di applicazione della fattispecie all'incaricato di un pubblico servizio.

<sup>13</sup> Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

<sup>14</sup> Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dalla legge 69/2015) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., così come modificato dalla legge 69/2015, fatti di lieve entità (art. 2621 -bis c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agguattaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999<sup>15</sup>;

v) **reati di abuso di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto<sup>16</sup>;

vi) **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù<sup>17</sup>;

vii) **reati transnazionali**. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità<sup>18</sup>;


<sup>15</sup> La Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. L'articolo in questione elenca le singole fattispecie di reato e tra questi, i principali reati presupposti sono l'art. 270 c.p. (*Associazioni sovversive*), l'art. 270-bis c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

<sup>16</sup> L'art. 25-*sexies*, introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (*Legge Comunitaria 2004*), prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-*quinquies* del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

<sup>17</sup> I reati sanzionati sono: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*).

<sup>18</sup> I reati indicati dal citato art. 10 della legge n. 146/2006 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati **transnazionali** quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

viii) **delitti contro la vita e l'incolumità individuale**. L'art. 25-*quater*.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell'ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-*bis* c.p.;

ix) **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**. L'art. 25-*septies*, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<sup>19</sup>;

x) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ed altre fattispecie. Gli artt. 25-*octies* e 25-*octies* 1,<sup>20</sup> del Decreto stabiliscono l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 c.p. e disciplinano i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articoli 493-*ter*, 493-*quater* e 640-*ter* c.p.) ed altre fattispecie;

xi) **delitti informatici e trattamento illecito di dati**. L'art. 24-*bis* del Decreto prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati<sup>21</sup>;


---

applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell'ultimo comma che “*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*”.

<sup>19</sup> Il citato articolo è stato introdotto dall'art. 9, legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente, modificato dall'art. 300 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 – S.O. N. 108/ GU del 30 aprile 2008, e dalla L. n. 3/2018.

<sup>20</sup> L'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2007 n. 290, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Da ultimo, l'art. 3 della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (pubblicata sulla G.U. del 17 dicembre 2014) ha introdotto nel codice penale l'art. 648-*ter*.1 in materia di “Autoriciclaggio” e modificato al contempo l'articolo 25-*octies* del D. lgs. n. 231/2001 introducendo tale reato tra quelli presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti. I reati presupposto in questione sono stati successivamente modificati dal d.lgs. n. 195/2021.

<sup>21</sup> L'art. 24-*bis* è stato introdotto nel testo del D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, pubblicata sulla G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 – S.O. n. 79. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono quelli di cui agli artt. 491-*bis* (Documenti informatici), 615-*ter* (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-*quater* (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-*quinquies* (Detenzione, diffusione ed

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

xii) **delitti di criminalità organizzata**, quali associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.), di cui all'art. 24-ter del Decreto<sup>22</sup>;

xiii) **delitti contro l'industria e il commercio**, quali turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), richiamati dall'art.25-bis n.1 del Decreto<sup>23</sup>;

xiv) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-novies del Decreto<sup>24</sup>;


---

installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatico o telematiche), 617-quinquies (Detenzione, diffusione ed installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) del codice penale, art. 1, comma 11 del d.lgs. n. 105/2019 (*Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*).

<sup>22</sup> Articolo introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29. Le pene di cui all'art. 416-bis sono state inasprite dalla legge 69/2015.

<sup>23</sup> Articolo aggiunto dall'art.15, comma 6, legge 23 luglio 2009, n.99.

<sup>24</sup> Articolo aggiunto dalla legge del 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta dei delitti seguenti: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. a) bis legge 633/1941), reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3 legge 633/1941), abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1 legge 633/1941), riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione,

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	


- xv) **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto<sup>25</sup>;
- xvi) **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto<sup>26</sup>;

comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2 legge. 633/1941), abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge 633/1941), mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge 633/1941), fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge 633/1941).

<sup>25</sup> Articolo aggiunto dall'art.4 della legge 116/09.

<sup>26</sup> Il citato articolo è stato introdotto dal decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 "Attuazione delle Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" entrato in vigore in data 16 agosto 2011. Inoltre in data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n.68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che, con l'art.8, ha modificato l'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/01, introducendo nuove fattispecie di reato ed integrando le sanzioni previste. Lo stesso è poi stato modificato dal d.lgs. n. 21/2018. L'art. 25-*undecies* nell'attuale formulazione prevede le seguenti fattispecie: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.), Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.), Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6), Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137), Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256), Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257), Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259), Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258), Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies - D. Lgs n.152/2006, art. 260), False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis), Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279), Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8), Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9), Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).



 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

xvii) **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto<sup>27</sup>;

xviii) **corruzione tra privati** (di cui all'art 2635 del c.c.), introdotti dalla Legge Anticorruzione (L. 190/2012), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012<sup>28</sup>.

xix) **Razzismo e xenofobia** (introdotta dalla L. n.167/2017, modificato dal d.lgs. n. 21/2018), richiamato dall'art. 25-*terdecies* del Decreto, il cui reato presupposto è disciplinato dall'art. 604-*bis* c.p., (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa).


xx) **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamato dall'art. 25-*quaterdecies* del Decreto ed introdotto dalla L. n. 29/2019, che richiama gli artt. art. 4, l. n. 401/1989 (*Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*) e 1, l. n. 401/1989 (*Frodi in competizioni sportive*).

xxi) **reati tributari** di cui ai seguenti articoli del d.lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11), dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5) ed indebita compensazione (art. 10-*quater*), tutti richiamati dall'art. 25-*quinqesdecies* del Decreto.

xxii) **reati di contrabbando** di cui al DPR n. 43/1973, richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* e, precisamente: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282), contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283), contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284), contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285), contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286), contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287), contrabbando nei depositi doganali (art. 288),

<sup>27</sup> Il citato articolo è stato introdotto dal D. lgs 109/2012 del 16 luglio 2012, il quale, in attuazione della direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, introduce norme relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

<sup>28</sup> La Legge Anticorruzione (L. 190/2012), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha introdotto, all'interno del D. lgs. n. 231/2001 la nuova fattispecie di reato. In particolare, il 31 ottobre 2012 la Camera dei deputati ha approvato, al fine di allineare l'ordinamento giuridico italiano alle normative internazionali, le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La Legge Anticorruzione ha di fatto recepito alcune richieste e prescrizioni contenute della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata nel 2009 con la legge n. 116 e nella Convenzione penale sulla corruzione approvata dal Consiglio d'Europa il 27 gennaio 2009 e ratificata con legge n. 110 del 28 giugno 2012.

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289), contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290), contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291), contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis), circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater), altri casi di contrabbando (art. 292) e circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295).

xxiii) **delitti contro il patrimonio culturale** introdotti con la L. n. 22/2022; furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.), riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.), di cui agli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies, del Decreto.


Le categorie sopra elencate – cui bisogna aggiungere la “*Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*” di cui all’art. 12, L. n. 9/2013 - sono destinate ad aumentare ancora, a breve, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l’ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

## 1.6 Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9 - 23 del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell’ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sanzioni sia pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare) che interdittive. Ebbene, con riferimento a queste ultime, le stesse si distinguono in:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 1,

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

D. Lgs. n. 231/2001, “*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente*”), a loro volta, possono consistere in:

- i) interdizione dall’esercizio dell’attività;
- ii) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- iii) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- iv) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
- v) divieto di pubblicizzare beni o servizi;

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l’importo della singola quota è determinato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.


L’ente risponde dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27, comma 1, del Decreto)<sup>29</sup>.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l’ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> La nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di “fondo comune” concerne le associazioni non riconosciute.

<sup>30</sup> Art. 13, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l’art. 20 D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale “*Si ha reiterazione quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.*” Circa il rapporto fra le norme sopra menzionate, si veda De Marzo, *op. cit.*, 1315: “*In via alternativa, rispetto ai requisiti di cui alla lett. a) [dell’art. 13, n.d.r.], la lett. b) individua, come presupposto per l’applicazione delle sanzioni interdittive espressamente previste dal legislatore, la reiterazione degli illeciti. Ai sensi dell’art. 20, la reiterazione si verifica quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In questo caso, la*

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

Le sanzioni interdittive sono previste per il compimento di: reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati transnazionali, reati in materia di salute e sicurezza, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché dei delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva<sup>31</sup>.


Il giudice può fare proseguire l'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva<sup>32</sup>.

---

*commissione dei reati nonostante l'intervento di una condanna che abbia, in modo ormai irrevocabile, sancito la precedente violazione di legge, dimostra le indicate propensione o tolleranza verso la consumazione dei reati, senza che occorra indugiare sull'entità del profitto conseguito e sull'analisi dei modelli organizzativi adottati. Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l'ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell'art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un'azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità”.*

<sup>31</sup> Si veda, a tale proposito, l'art. 16 D. Lgs. n. 231/2001, secondo cui: “1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17”.

<sup>32</sup> Art. 15 D. Lgs. n. 231/2001: “Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva”.

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

## 1.7 Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

## 1.8 Vicende modificative dell'ente

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda<sup>33</sup>.

In caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 D. Lgs. n. 231/2001).

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. n. 231/2001).


L'art. 30 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

<sup>33</sup> Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente e, dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al Decreto afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.


L'art. 31 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001<sup>34</sup>, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D. Lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi<sup>35</sup>. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. n. 231/2001)<sup>36</sup>; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui

<sup>34</sup> Art. 11 del D. Lgs. n. 231/2001: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. (...)".

<sup>35</sup> Art. 32 D. Lgs. n. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

<sup>36</sup> Art. 33 del D. Lgs. n. 231/2001: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

### 1.9 Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 D. Lgs. n. 231/2001)<sup>37</sup>.


I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)<sup>38</sup> e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del

D. Lgs. n. 231/2001 chiarisce: *“Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente”*.

<sup>37</sup> La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. L'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: *“1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.”*

<sup>38</sup> Art. 7 c.p.: *“Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana”*. Art. 8 c.p.: *“Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.”* Art. 9 c.p.: *“Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli*

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

D. Lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

d) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### 1.10 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.


Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. Lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo<sup>39</sup>. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito

---

*precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.”* Art. 10 c.p.: *“Delitto comune dello straniero all'estero – Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.”*

<sup>39</sup> Art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).



 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. n. 231/2001).

### 1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti


L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Confindustria ha definito le *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001”*, diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D. Lgs. n. 231/2001 con il D. Lgs. n. 61/2002), aggiornate il 24 maggio 2004 e, da ultimo, trasmesse al Ministero della Giustizia il 18 febbraio 2008 per gli adeguamenti diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio (aggiornamento al 31 marzo 2008). Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle *“Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001”* (di seguito, *“Linee Guida di Confindustria”*). Nel marzo 2014, infine, è stata pubblicata una nuova versione delle Linee Guida di Confindustria<sup>40</sup>. Le Linee Guida di Confindustria forniscono, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D. Lgs. n. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

<sup>40</sup> Il presente documento recepisce nella sola Parte Generale i riferimenti alle Linee Guida di Confindustria pubblicate nel 2014.

 <b>itsmobilità</b> <small>logisticapuglia • innovazione e sostenibilità</small>	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	<b>PARTE GENERALE</b>	
		DATA: 14.02.2024	PAGINE 61
		REV. 0	

Nella predisposizione del presente Modello, l’ITS si è principalmente ispirato alle Linee Guida di Confindustria, oltre che ai Codici di comportamento delle principali associazioni rappresentative e alle *best practice* relative alle diverse aree di attività. Le eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria rispondono all’esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali all’attività concretamente svolta dall’Ente ed al contesto nel quale esso opera.

### 1.12 Sindacato di idoneità

L’attività di accertamento svolta dal giudice penale in merito alla sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico dell’Ente, concerne due profili. Da un lato l’accertamento circa la commissione di un reato che rientri nell’ambito di applicazione del Decreto, dall’altro “il sindacato di idoneità” sull’eventuale Modello organizzativo adottato.

Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale esistente al momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

## **2 Il Modello di Governance e l'Assetto Organizzativo di ITS**

### **2.1 ITS**

L'“Istituto Tecnologico Superiore per la mobilità sostenibile. Ambito di gestione info-mobilità e infrastrutture logistiche” per brevità “Ge. In. Logistic” o “ITS” è una fondazione costituita ai sensi del DPCM 25/01/2008, con atto notarile del 3 agosto 2015 (repertorio n. 53492) ed ha sede nel Comune di Taranto, in Piazza Maria Immacolata, 10/A Cap 74121.

L'ITS è una Academy di alta specializzazione che eroga formazione tecnica superiore nell'area tecnologica della mobilità sostenibile, attraverso l'attuazione di percorsi biennali professionalizzanti post diploma finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore, rilasciato dal Ministero dell'istruzione.

I percorsi ITS rispondono, in termini di innovazione e trasferimento tecnologico, ai fabbisogni professionali espressi dal tessuto socioeconomico di riferimento. In particolare, in linea con un'analisi sempre più attenta e legata alle reali richieste di know-how provenienti dal mondo delle imprese, l'ITS è in grado di rendere disponibili sul mercato del lavoro tecnici altamente specializzati.

### **2.2 Gli Organi della Fondazione**

Fanno parte degli organi della Fondazione il Consiglio di Indirizzo, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), l'Assemblea di partecipazione ed il Revisore dei conti.

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. La Composizione e le competenze della Consiglio di Indirizzo sono stabilite dall'art. 10 dello Statuto della Fondazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, le relative attribuzioni sono disciplinate dall'art. 11 dello Statuto.

La Composizione e le competenze della Giunta Esecutiva sono stabilite dall'art. 12 dello Statuto della Fondazione. Essa è composta da cinque membri di cui due membri sono scelti dal Consiglio di Indirizzo, uno dall'Assemblea dei Partecipanti, uno è il Dirigente scolastico protempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore, uno è un rappresentante dell'ente locale socio fondatore.

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività. Esso viene nominato dal Consiglio di

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

Indirizzo, tra le persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse per la Fondazione e resta in carica per tre anni. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

L'Assemblea di Partecipazione è l'organo incaricato alla formulazione di pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivi e consuntivi ed è costituita da tutti i Soci Fondatori e dai Soci Partecipanti. Le competenze dell'Assemblea di Partecipazione sono stabilite dall'art. 14 dello Statuto.

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo ed è individuato, con procedura pubblica, tra professionisti del settore iscritti all'apposito Albo. Egli resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Il Revisore partecipa, su richiesta e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

L'ITS è dotato di una struttura organizzativa e professionale in funzione delle dimensioni e delle concrete esigenze operative, individuando con precisione i ruoli chiave dell'organizzazione, le funzioni e le specifiche responsabilità assegnate.

Al contempo, per quel che concerne l'adeguatezza dell'organizzazione, si ritiene opportuno evidenziare che l'ITS si avvale della stabile collaborazione di qualificati professionisti, legali e commerciali, che forniscono la necessaria consulenza ed assistenza per lo svolgimento delle proprie attività.

La struttura organizzativa che supporta, nell'impianto, il Modello è delineata da due strumenti di rappresentazione e progettazione di ruoli, compiti, attività e responsabilità quali:

- l'Organigramma, nel quale è schematizzata la struttura organizzativa dell'Ente avendo a riferimento il ruolo ricoperto dal personale che assume nell'ITS specifiche funzioni, responsabilità o deleghe;
- il Regolamento di Funzionamento, documento in cui sono esposte le attività proprie di ciascuna funzione e le specifiche responsabilità e autorità.

La progettazione delle diverse attività all'interno dell'ITS è sviluppata puntando ad una rigorosa separazione di responsabilità e di ruoli tra le attività esecutive, autorizzative e di controllo. Sulla base di tale principio, tendenzialmente non vi è quindi una identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge o dalle procedure dell'Ente.

La struttura organizzativa è, dunque, orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile di tutta l'organizzazione, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

## 2.3 Deleghe e procure

### Profili generali.

La struttura organizzativa dell'ITS deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali.

L'attribuzione di deleghe, procure e poteri deve essere sempre coerente con le responsabilità organizzative e gestionali definite e il loro esercizio non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno dell'ITS risultano, di conseguenza, individuati e fissati in stretta coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura, nonché, ove conferita a soggetti estranei all'organico aziendale, con le funzioni in concreto svolte e le finalità perseguite.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è costantemente applicato nonché monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico - funzionale dell'Ente.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

### Requisiti essenziali.

Si intende per "delega" l'atto – tanto di natura negoziale quanto di natura organizzativa e interna – di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative; si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'Ente attribuisce ad un soggetto dei poteri di rappresentanza diretta nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale ovvero di funzioni delegate che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, vengono conferite delle procure di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione loro attribuiti.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto dell'ITS rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma (ove si tratti di soggetti inseriti nell'organico aziendale) ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente ed, eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa ed amministrativi adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati in questione sono i seguenti:

- ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale", di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega";
- le procure speciali sono conferite solo ove strettamente necessarie e devono essere accompagnate, laddove attribuite a soggetti esterni all'Ente, da contestuale mandato nel quale sono specificati: i) i poteri e le finalità dell'attività delegata; ii) l'espressa dichiarazione del mandatario attestante la conoscenza ed il rispetto del contenuto del Modello e del Codice Etico, pena la risoluzione del contratto; iii) i casi di decadenza dai poteri conferiti;
- al procuratore devono essere conferiti poteri di spesa ed amministrativi coerenti con l'attività ad espletarsi.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

### 3 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ITS

#### 3.1 Premessa

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità amministrativa della Fondazione con riferimento alla commissione di alcune tipologie di illecito, è un atto di responsabilità sociale.

Si è, quindi, dato inizio a un processo che rendesse il Modello di ITS:

- conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e alle nuove integrazioni;
- coerente con i principi già radicati nella propria cultura di Governance e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida delle principali associazioni di categoria, prime fra tutte Confindustria.

Nell'esecuzione del Progetto si è, quindi, tenuto conto:

- dei cambiamenti organizzativi della Fondazione;
- dei mutamenti legislativi;
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello;
- della prassi delle fondazioni italiane ed estere in ordine ai modelli;

L'approccio seguito:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio conoscitivo della Fondazione;
- permette di gestire con criteri univoci le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle aree "sensibili";
- rende più agevole la costante implementazione e l'adeguamento tempestivo dei processi e dell'impianto normativo interni ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

#### 3.2 Funzione del Modello

ITS intende affermare e diffondere una cultura di impresa improntata:

- alla legalità, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Fondazione;
- al controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi,

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che danno vita al Modello che la Fondazione, alla luce delle considerazioni che precedono, ha predisposto e adottato.

Tale Modello ha come obiettivi quelli di:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Fondazione (dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse di ITS, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Fondazione in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Fondazione di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla Direzione o alla Vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Fondazione;
- consentire alla Fondazione, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Fondazione intende attenersi sia agli stessi interessi della Fondazione anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

### 3.3 Il percorso svolto dall'ITS per la definizione del proprio Modello

La metodologia scelta, in termini di organizzazione, per la definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie strutture organizzative aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati. Qui di seguito sono espone le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

L'art. 6,2 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi



ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (di seguito, “attività sensibili” e “processi sensibili”).

Scopo della Fase A è stato appunto l’identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell’intervento e l’individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

In particolare, si è provveduto a creare un Team di lavoro composto da professionisti esterni e risorse interne a ITS.

Propedeutica all’individuazione delle attività sensibili è stata l’analisi, prevalentemente documentale, della struttura organizzativa, svolta al fine di meglio comprendere l’attività della Fondazione e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell’intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l’analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale hanno permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle Strutture Organizzative responsabili di tali processi/attività.

Al termine della Fase A è stato predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso delle attività.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella fase definita dal MODULO “A”, conclusa con la condivisione dei processi/attività sensibili individuati:

- raccolta ed analisi della documentazione aziendale disponibile;
- analisi dell’organigramma aziendale e comprensione delle attività/processi di competenza delle diverse strutture organizzative interessate dal Decreto;
- identificazione del personale aziendale (i.e. i principali responsabili dello svolgimento delle attività) da coinvolgere nel Progetto;
- predisposizione della documentazione utile per le interviste (es. schede informative, check list per screening delle attività sensibili, ecc.);
- definizione del numero di interviste da tenere nelle successive fasi e relative modalità di raccolta;
- organizzazione degli incontri con i vari interlocutori del Progetto.
- organizzazione e sintesi in uno schema delle informazioni raccolte;
- raccolta, attraverso interviste, delle informazioni da utilizzare per la costruzione della matrice rischi/reato che metta in evidenza le attività a rischio di reato e le possibili modalità di realizzazione;
- elenco sintetico delle attività “sensibili”, da intendersi quali attività aziendali nel cui

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, con l'indicazione, per ciascuna di esse, delle funzioni/soggetti aziendali coinvolti e delle potenziali fattispecie di reato associabili;

- individuazione dei possibili comportamenti che possano dare origine alla commissione di reati e identificazione dei processi aziendali strumentali alla realizzazione delle stesse;
- condivisione delle situazioni rilevate tra gli interlocutori coinvolti nel Progetto;
- definizione e condivisione con il vertice aziendale delle priorità di intervento per la successiva rilevazione ed analisi del modello di organizzazione e di gestione.
- rilevazione ed analisi, attraverso l'esame documentale e le interviste, del sistema di protocolli/controlli esistenti attualmente a "presidio" delle aree/attività a rischio di reato;
- valutazione della conformità della struttura organizzativa e del sistema di controllo esistente (con riferimento esclusivo alle aree a rischio di reato identificate in fase A.2) ai requisiti/esigenze richiesti dal Decreto, con particolare riferimento ai principi di controllo di seguito precisati;
- condivisione delle situazioni rilevate con i responsabili della gestione delle attività identificate;
- predisposizione e condivisione della mappa dei protocolli/controlli esistenti nei processi aziendali relativi alle aree "a rischio" identificate;
- predisposizione e condivisione dell'elenco delle criticità del sistema organizzativo e di controllo esistente.

### 3.4 Definizione del Modello

Scopo della fase delimitata dal MODULO "B" è stato quello di definire il Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex D. Lgs. n. 231/2001* di ITS, articolato in tutte le sue componenti, personalizzato della Fondazione.

La realizzazione di tale fase è stata supportata sia dai risultati della Fase precedente sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Fondazione.

### 3.5 Struttura del Modello

Il documento relativo al Modello è strutturato:

- (i) nella Parte Generale, che descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato volto a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- (ii) nelle Parti Speciali, volte ad integrare il contenuto della Parte Generale con una descrizione relativa:

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

- alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Fondazione ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta;
- ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di cui al punto precedente, presenti nella realtà aziendale e ai correlati standard di controllo.

Nessuna disposizione contenuta nel sistema normativo interno può in ogni caso giustificare il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Modello.

### 3.6 Rapporto tra Modello e Codice Etico

Ad integrazione degli strumenti di controllo previsti nell'ambito del citato D. Lgs. 231/2001, la Fondazione ha adottato il proprio Codice Etico, espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli stakeholder (es. dipendenti, clienti, consulenti, fornitori).

Il Codice Etico ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato standard di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Fondazione intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico è rivolto ai componenti degli organi sociali, a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con la Fondazione.

Il Codice Etico deve essere, quindi, considerato quale fondamento essenziale del Modello, poiché insieme costituiscono un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed è elemento essenziale del sistema di controllo; le regole di comportamento in essi contenute si integrano, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Fondazione allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" riconosciuti come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'Ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

### 3.7 Illeciti rilevanti per l'Ente

L'adozione del Modello quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Fondazione e di promuovere a tutti i livelli comportamenti improntati a legalità e correttezza si riverbera positivamente sulla

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento giuridico.

Tuttavia, in considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla Fondazione e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti che sono oggetto delle singole Parti Speciali, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

### 3.8 Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello

#### 3.8.1 Competenza

L'Organo Dirigente (Giunta Esecutiva) ha competenza esclusiva per l'adozione, la modificazione e l'integrazione del Modello.

#### 3.8.2 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza (come di seguito definito), nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e dall'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Organo Dirigente.

L'Organismo di Vigilanza ha il dovere di segnalare in forma scritta all'Organo Dirigente tempestivamente e nella relazione semestrale fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

Anche con tale finalità, l'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un Programma di Vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo:

- un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno
- la determinazione delle cadenze temporali dei controlli
- l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

#### 3.8.3 Aggiornamento ed adeguamento

Il Modello deve essere oggetto di apposito adattamento qualora emerga l'opportunità o la necessità di un suo aggiornamento, a titolo esemplificativo:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

Lgs. n. 231/2001

- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Fondazione (ad es., introduzione di nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto)
- valutazioni di inadeguatezza all'esito dei controlli eseguiti.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a operare in conformità delle stesse.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Indirizzo circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le Strutture Organizzative aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

### 3.9 I principali *Allegati al Modello*:

- il decreto legislativo n. 231/2001;
- l'organigramma dell'ITS;
- la dichiarazione d'impegno al rispetto del Codice Etico e del Modello e la clausola risolutiva espressa da inserire nei contratti con i collaboratori esterni (facsimile);
- il regolamento dell'OdV, allorché adottato;
- il manuale della Qualità e relativi allegati allorché esistente;
- il manuale per la Gestione della Sicurezza e relativi allegati, allorché esistente;
- il documento di Politica aziendale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, allorché esistente;
- il Documento di Valutazione Rischi redatto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008;
- il Codice Etico.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

### 3.10 L'accesso alla documentazione relativa alle aree di rischio

È fatto obbligo all'Ente di conservare e, ove richiesto, di mettere a disposizione dell'organo di controllo, in via informatica o su supporto cartaceo, tutte le informazioni relative alle attività che si collocano nelle aree di rischio indicate nelle parti speciali del presente Modello.

### 3.11. La formazione del personale

Un preciso impegno dell'Ente è quello di promuovere e garantire la massima divulgazione del presente Modello onde consentire la piena consapevolezza, da parte di tutti i destinatari, delle regole di condotta in esso contenute. A tal fine, saranno periodicamente intraprese iniziative di formazione del personale dipendente – le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici piani di formazione, implementati dall'Ente – volte a diffondere e ad approfondire la conoscenza sia del presente Modello che del d.lgs. n. 231/2001. Tali iniziative saranno attuate con un differente grado di approfondimento in relazione al livello di coinvolgimento del personale e dei collaboratori esterni nelle diverse attività di rischio.

Quale che sia il livello del corso ed il personale di riferimento, esso dovrà comunque garantire, fra le altre cose, un costante aggiornamento sui seguenti argomenti:

- contenuti generali del d.lgs. n. 231/01;
- nozione di “aree di rischio” e di “processi sensibili”;
- elementi costitutivi dei reati presi in considerazione dal presente Modello;
- le procedure ed i protocolli adottati dall'ITS ai sensi del Modello;
- uno specifico addestramento sulle modalità di archiviazione e tenuta della documentazione nonché in materia di comunicazione destinato ai “Responsabili delle aree di rischio”.

La formazione dei soggetti in posizione “apicale” deve avvenire sulla base di corsi di formazione e aggiornamento, con obbligo di partecipazione e di frequenza, nonché con un test valutativo finale che attesti l'effettivo apprendimento.

L'attività formativa si articolerà in due fasi. La prima, avente portata più ampia e generale, deve mirare alla sensibilizzazione dei destinatari dell'attività formativa sull'importanza attribuita dall'ITS all'adozione di un sistema di prevenzione dei reati e deve contenere:

- riferimenti normativi, giurisprudenziali e di *best practice*;
- analisi della disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al d.lgs. n. 231/2001 (presupposti di imputazione della responsabilità; descrizione dei reati presupposto; tipologie di sanzioni applicabili all'ente; condizioni per l'esclusione della responsabilità o limitazione della stessa);
- descrizione della struttura e dei contenuti del Modello adottato.

La seconda, invece, che potremmo definire di taglio “specialistico”, deve concernere:

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

- la puntuale descrizione delle singole fattispecie di reato e l'individuazione dei possibili autori dei reati presupposto;
- l'esemplificazione delle modalità di commissione dei reati;
- l'analisi delle sanzioni applicabili;
- l'abbinamento delle singole fattispecie di reato con le specifiche aree di rischio evidenziate;
- i protocolli di prevenzione definiti dall'Ente per evitare la commissione dei reati nelle aree di rischio identificate;
- i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione ai propri collaboratori, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- i comportamenti da tenere nei confronti dell'OdV, in materia di flussi informativi, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e di aggiornamento del Modello.

La formazione della restante tipologia di personale inizia con una nota informativa interna (il "vademecum") che, per i neoassunti, verrà allegata alla lettera di assunzione. Ai fini di un'adeguata attività di formazione, l'Organismo di Vigilanza, in stretta collaborazione con la Giunta Esecutiva, provvederà a curare la diffusione del modello mediante corsi di formazione e aggiornamento calendarizzati e strutturati – sotto il profilo contenutistico – all'inizio dell'anno.

Anche per i soggetti diversi da quelli in posizione c.d. "apicale" i contenuti dell'attività formativa sono sostanzialmente coincidenti a quelli appena illustrati per i soggetti preposti, con le opportune differenze legate alla diversa posizione gerarchica e funzionale rivestita. Con riferimento alla formazione di tipo "specialistica", essa sarà erogata unicamente ai soggetti coinvolti in attività a rischio e/o in protocolli di prevenzione e limitatamente a quanto di loro responsabilità.

L'iniziativa e la gestione delle attività di formazione sono affidate alla Giunta Esecutiva, che, al termine di ogni corso, è tenuto ad inviare all'Organismo di Vigilanza un prospetto, compilato a cura dei docenti del corso, che attesti gli argomenti trattati e le presenze.

Obbligo della Giunta Esecutiva è organizzare almeno un corso di formazione all'anno.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

## 4 L'Organismo di Vigilanza

### 4.1 Funzione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del D. Lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (adottato e efficacemente attuato) e di curarne l'aggiornamento<sup>41</sup> ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV"). Il compito di vigilare continuamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dall'Ente al proprio interno.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001.

La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva.

La scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli. Come ogni aspetto del modello, anche la composizione dell'Organismo di Vigilanza dovrà modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente.

Nella scelta dei componenti, gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo, all'onorabilità e all'assoluta autonomia e indipendenza rispetto allo stesso Ente, elementi che sono resi noti all'Organo Dirigente (Giunta Esecutiva) grazie ai curricula dei candidati selezionati.

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera/determina dell'Organo di Indirizzo che, in sede di nomina, deve dare atto della valutazione della sussistenza dei requisiti di

<sup>41</sup> La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 afferma, a tale proposito: "L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)"



ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri<sup>42</sup>. In tale ambito, ciascun soggetto nominato membro dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta la sussistenza dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri del Collegio Sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell'art. 148 comma 4 del TUF.

Nel caso di composizione plurisoggettiva, in sede di nomina l'Organo Dirigente nomina anche il Presidente dell'OdV.

All'atto dell'accettazione della carica, i/il soggetti/o nominati/o (a seconda della composizione plurisoggettiva o monocratica) OdV, presa visione del Modello e data adesione al Codice Etico, si impegnano/impegna a svolgere le funzioni attribuite garantendo la necessaria continuità di azione ed a comunicare immediatamente all'Organo Amministrativo qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento dei requisiti sopra citati.

Il venir meno dei requisiti soggettivi in capo al soggetto nominato OdV ne determina l'immediata decadenza dalla carica. In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, l'Organo Dirigente provvede tempestivamente alla sostituzione del membro cessato.

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, la durata in carica dei membri dell'OdV coincide con quella dell'Organo Dirigente che l'ha nominato.

L'OdV decade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino alla nuova nomina dell'Organismo di Vigilanza.

## 4.2 Requisiti

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> Nel senso della necessità che l'organo amministrativo, al momento della nomina "dia atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri", Ordinanza 26 giugno 2007 Trib. Napoli, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Sez. XXXIII.

<sup>43</sup> "Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, sia nel caso di un Organismo di Vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto, anche, da più figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito, come onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con il vertice. Tali requisiti andranno specificati nel Modello organizzativo.

I requisiti di autonomia, onorabilità e professionalità potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria. Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza ed in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (per esempio un componente del Collegio Sindacale o il preposto al controllo interno). In questi casi l'esistenza dei requisiti richiamati può risultare già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per i sindaci e per il preposto ai controlli interni". Confindustria, Linee Guida, par. 2.2 "Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza – Autonomia e Indipendenza".

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

Costituisce in ogni caso causa di ineleggibilità o di decadenza quale membro dell'Organismo di Vigilanza:

- la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- l'irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB, per aver commesso uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, di cui al TUF.

L'eventuale riforma della sentenza di condanna (o di patteggiamento) non definitiva determina il superamento della causa di ineleggibilità, ma non incide sull'intervenuta decadenza dalla carica.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica a seguito dell'accertamento dell'ineleggibilità stessa da parte dell'Organo Dirigente tramite delibera.

Le Linee Guida di Confindustria individuano tra i requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e l'indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza dell'ITS deve essere dotato nell'esercizio delle sue funzioni di autonomia ed indipendenza dagli organi societari e dagli altri organismi di controllo interno e dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo di spesa annuale, approvato dall'Organo Dirigente, su proposta dell'Organismo stesso.

In ogni caso, l'OdV può richiedere un'integrazione dei fondi assegnati, qualora non sufficienti all'efficace espletamento delle proprie incombenze, e può estendere la propria autonomia di spesa di propria iniziativa in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione all'Organo Dirigente.

Inoltre, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli<sup>44</sup>.

Nell'esercizio delle funzioni l'OdV non deve trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale. In tale ipotesi, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni e darne immediata comunicazione all'Organo Dirigente.

<sup>44</sup> Si veda in proposito il paragrafo 4.7.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

Peraltro, le stesse Linee Guida di Confindustria dispongono che “*nel caso di composizione mista o con soggetti interni dell’Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall’ente, il grado di indipendenza dell’Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità*”.

Il connotato della professionalità deve essere riferito, anche secondo quanto specificato dalle Linee Guida di Confindustria, al “*bagaglio di strumenti e tecniche*”<sup>45</sup>.

L’Organismo di Vigilanza deve essere composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, “penalistico” necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza, affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni.

Ove necessario, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi, con riferimento all’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, anche di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all’Organismo di Vigilanza<sup>46</sup>.

L’Organismo di Vigilanza deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell’esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell’attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

### 4.3 Revoca

La revoca dei/1 membri/o dell’OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante delibera dell’Organo Dirigente.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza si intende, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quale: l’omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull’attività svolta cui l’Organismo è tenuto; l’omessa redazione del programma di vigilanza;
- l’“*omessa o insufficiente vigilanza*” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di

<sup>45</sup> Confindustria, *Linee Guida*, cit., 59 “IV organismo di Vigilanza – Professionalità”

<sup>46</sup> “Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità che la legge riserva all’organismo riferibile all’ente con le specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e penetrante l’attività dell’organismo”. Così, con riferimento alla possibilità dell’istituzione di un Organismo di Vigilanza *ad hoc* (possibilità alternativa all’attribuzione del ruolo di Organismo di Vigilanza al Comitato per il controllo interno o alla funzione di *internal auditing*), Confindustria, *Linee Guida*, par. 2.3.4 “L’istituzione di un Organismo di Vigilanza *ad hoc*”.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti dell'Ente o di altre società nelle quali il soggetto fosse membro dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);

- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “*autonomia e indipendenza*” e “*continuità di azione*” propri dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto dell'Organo Dirigente;

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia.

Qualsiasi decisione riguardante l'Organismo di Vigilanza è di esclusiva competenza dell'Organo Dirigente.

#### 4.4 Cause di sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza quelle di seguito riportate:

- l'accertamento, dopo la nomina, che il componente dell'Organismo di Vigilanza abbia rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la carica;

- la circostanza che il componente sia destinatario di un provvedimento di rinvio a giudizio in relazione a uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, per un reato la cui commissione sia sanzionata con l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese o in relazione a uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, di cui al TUF.

I/Il componenti/e dell'Organismo di Vigilanza debbono/deve comunicare all'Organo Dirigente, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

L'Organo Dirigente, anche in tutti gli ulteriori casi in cui viene direttamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione sopra citate, provvede, a dichiarare la sospensione del soggetto (o dei soggetti), nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

In tali casi, l'Organo Amministrativo valuta l'opportunità di integrare temporaneamente l'Organismo di Vigilanza, nominando uno o più membri, il cui incarico avrà una durata pari al periodo di sospensione.

Qualora l'Organo Dirigente non ritenga necessario integrare temporaneamente l'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo continua ad operare nella sua composizione ridotta. In tali situazioni, per le deliberazioni dell'OdV, è necessario, nel caso di Organismo plurisoggettivo, il parere favorevole del Presidente dell'Organismo.

La decisione sulla eventuale revoca dei membri sospesi deve essere oggetto di deliberazione dell'Organo Dirigente. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

#### 4.5 Temporaneo impedimento

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, al componente dell'Organismo di Vigilanza (sia che si tratti di composizione plurisoggettiva che monocratica) di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia ed indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'Organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo esemplificativo, costituisce causa di temporaneo impedimento la malattia o l'infortunio che si protragga per oltre tre mesi ed impediscano di partecipare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di temporaneo impedimento, l'Organo Dirigente valuterà l'opportunità di integrare l'OdV nominando uno o più membri ovvero nel caso di OdV monocratico di sostituire il soggetto, in entrambi i casi l'incarico avrà una durata pari al periodo di impedimento.

Nel caso di OdV a composizione plurisoggettiva, qualora l'Organo Dirigente non ritenga necessario integrare temporaneamente l'Organismo di Vigilanza, l'OdV continua ad operare nella sua composizione ridotta. In tali situazioni, per le deliberazioni dell'OdV, è necessario il parere favorevole del Presidente dell'Organismo.

Resta salva la facoltà per l'Organo Dirigente, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi per non più di due volte, di addvenire alla revoca del o dei componenti per i quali si siano verificate le predette cause di impedimento.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

#### 4.6 Poteri e attività

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni dell'Ente, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione dell'Ente. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali dell'Ente.

È facoltà dell'Organismo di nominare un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri<sup>47</sup>:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali (Regolamento dell'OdV);
- vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 nonché evidenziandone l'eventuale realizzazione;
- verificare il rispetto del Modello, delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello. Nello svolgimento di tale attività, l'Organismo può:

<sup>47</sup> Si veda a tale proposito per approfondimenti "Confindustria, Linee Guida – par. 2.2 "Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza".

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

- a) accedere liberamente presso qualsiasi Struttura Organizzativa dell'Ente – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere all'Organo Dirigente;
- b) richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischi a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo deve essere inserito nei singoli contratti.
- sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, inclusa l'identificazione, la mappatura e la classificazione delle attività sensibili formulando, ove necessario, all'Organo Dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
  - curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza con le Strutture Organizzative aziendali e verso gli organi sociali;
  - promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei contenuti del D. Lgs. n. 231/2001, degli impatti della normativa sull'attività dell'Ente e sulle norme comportamentali nonché iniziative per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza del Modello, instaurando anche dei controlli sulla frequenza;
  - verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
  - assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
  - fornire a tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello e alla corretta interpretazione/applicazione del presente Modello, degli *standard* di controllo, delle relative procedure di attuazione e del Codice Etico;
  - formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dall'Organo Dirigente. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare successivamente l'Organo Dirigente;

- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 5 del presente Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001.

L'Organo Dirigente curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

All'OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività dell'Ente, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni secondo quanto indicato nel proprio Regolamento.

#### 4.7 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di *reporting* da parte dell'Organismo di Vigilanza che: i) riporta all'Organo Dirigente, rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio. L'OdV comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.) e le segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza; ii) presenta una relazione scritta all'Organo Dirigente, su base periodica almeno semestrale, che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- a) la sintesi delle attività svolte nel periodo e un piano delle attività previste per il periodo successivo;
- b) eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- c) qualora non oggetto di precedenti ed apposite segnalazioni:



ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

- le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia e/o l'effettività del Modello, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze organizzative o procedurali accertate ed idonee ad esporre l'Ente al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto, inclusa una descrizione delle eventuali nuove attività "sensibili" individuate;
  - sempre nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel Sistema Sanzionatorio adottato dall'Ente, l'indicazione dei comportamenti accertati e risultati non in linea con il Modello, con contestuale proposta circa la sanzione ritenuta più opportuna nei confronti del responsabile della violazione ovvero della funzione e/o del processo e/o dell'area interessati;
- d) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alla violazione delle previsioni del Codice Etico, e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
- e) informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- f) i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dall'Ente, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico;
- g) la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno dell'Ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa che richiedono un aggiornamento del Modello;
- h) la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di un membro dell'Organismo;
- i) le eventuali proposte di aggiornamento del Modello.

Oltre a tali flussi, l'Organismo di Vigilanza ha il dovere di segnalare, all'Organo Dirigente – tempestivamente, quando necessario, o quanto meno nella relazione semestrale – fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

L'Organo Dirigente ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, affinché li informi in merito alle attività di competenza.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, i Responsabili di Funzione che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza: i) alle scadenze preventivamente concordate, i c.d. "flussi informativi", ossia l'elenco delle operazioni/transazioni che ricadono nelle attività "sensibili" previste dal Modello dell'Ente; ii) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili. Inoltre, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione degli standard di controllo definiti nel presente Modello, provvedono a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza tali circostanze.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi<sup>48</sup>;
- le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

L'OdV può richiedere informazioni che possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

L'obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro.

Ciò detto, in relazione alle segnalazioni previste ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis lettera a) del D. Lgs. 231/01, si precisa che l'Ente ha provveduto ad adottare un'apposita procedura operativa che disciplina, tra gli altri, ambito di applicazione, soggetti ed oggetto,

<sup>48</sup> "Va chiarito che, le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole all'Organismo non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi." Confindustria, *Linee Guida*, par. 3 "Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza".

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

responsabilità e principi di riferimento, nonché individuato nell’OdV l’organo deputato alla ricezione <sup>49</sup>.

Pertanto, nel rispetto di detta procedura le segnalazioni ex art. 6 comma 2 bis lettera a) a tutela dell’integrità dell’Ente, potranno essere indirizzate dai dipendenti e/o da terzi, attraverso i canali e secondo le modalità di seguito riepilogate:

- una casella di posta elettronica su dominio della Fondazione titolata: [odv@itslogisticapuglia.it](mailto:odv@itslogisticapuglia.it) ;
- un indirizzo di posta ordinaria dedicato al Whistleblowing.

Le segnalazioni potranno avere ad oggetto condotte illecite che abbiano attinenza ai reati presupposto previsti a norma del D. Lgs. 231/2001 ovvero violazioni correlate al Modello adottato.

In particolare, potranno essere presentate:

- segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- segnalazioni di violazioni del Modello adottato, di cui siano venuti a conoscenza in

<sup>49</sup> Avendo identificato l’Organismo di Vigilanza quale funzione deputata a ricevere le segnalazioni di cui all’art. 6 comma 2 bis del D.Lgs. 231/01, tenuto conto degli autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui dispone, l’Organismo di Vigilanza potrà disciplinare anche in via autonoma le modalità di gestione della segnalazione, di attività istruttoria, di adeguata verbalizzazione, di conservazione degli atti ecc. per quanto concerne l’esito di accertamenti a seguito di segnalazioni fondate, gli stessi potranno seguire il medesimo iter previsto nel caso di accertamenti autonomi effettuati dall’Organismo di Vigilanza.

La novella legislativa che ha introdotto gli ulteriori requisiti a norma dell’art. 6 comma 2 bis, ha prescritto a carico degli Enti l’onere di dotarsi di più canali di segnalazione idonei (rivolti ai destinatari del Modello, apicali o sottoposti) per le “*segnalazioni presentate a tutela dell’integrità dell’ente che riguardano condotte illecite, rilevanti ai fini 231 e che siano circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o che riguardano violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte*”. La norma non indica chi debba essere il soggetto destinatario della segnalazione. Si ritiene però che il Modello debba individuare chiaramente a quale soggetto od organo devono essere indirizzate le segnalazioni o, quanto meno, chi se ne debba occupare garantendo il segnalante ai sensi di legge

Da una prima lettura, Confindustria indica come praticabili le seguenti soluzioni:

- Organismo di Vigilanza;
- Ente esterno dotato di comprovata professionalità;
- Il responsabile della funzione compliance;
- Un comitato costituito internamente ad hoc;
- Il datore di lavoro nelle PMI.

Avendo identificato l’Organismo di Vigilanza quale funzione deputata a ricevere le segnalazioni di cui all’art. 6 comma 2 bis del D.Lgs. 231/01, tenuto conto degli autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui dispone, l’Organismo di Vigilanza potrà disciplinare anche in via autonoma le modalità di gestione della segnalazione, di attività istruttoria, di adeguata verbalizzazione, di conservazione degli atti ecc. per quanto concerne l’esito di accertamenti a seguito di segnalazioni fondate, gli stessi potranno seguire il medesimo iter previsto nel caso di accertamenti autonomi effettuati dall’Organismo di Vigilanza.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

---

ragione delle funzioni svolte.

Le prime dovranno essere “circonstanziate”, oltretché “fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”, tali integrare le fattispecie di reato richiamate nel Decreto e poter ragionevolmente essere provati.

Le violazioni del Modello Organizzativo, per converso, consistono in violazioni di regole poste dallo stesso e che non necessariamente integrano fattispecie di reato.

Resta inteso che l’Ente adotta comunque e sempre misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità di chi trasmette all’Organismo informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell’Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all’OdV. L’Ente si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

Le segnalazioni sono conservate a cura dell’OdV secondo le modalità indicate nel Regolamento dell’OdV.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

## 5 Il sistema sanzionatorio

### 5.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex D. Lgs. n. 231/2001* rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Le sanzioni contemplate per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel Codice Etico.

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *Management* dell'Ente.

L'OdV valuta il contenuto delle segnalazioni ricevute e effettua gli opportuni accertamenti.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva e dei Codici Disciplinari aziendali, laddove applicabili.

### 5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di ITS costituisce sempre illecito disciplinare.

L'Ente chiede ai propri dipendenti di segnalare le eventuali violazioni e la stessa valuta in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia contribuito a tale violazione.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

Il licenziamento e ogni altro provvedimento disciplinare non pregiudicano le eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.

### 5.2.1 Misure nei confronti del personale non dirigente

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice Etico assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

In relazione ai provvedimenti applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio dell'Ente trova la sua primaria fonte nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

Si precisa che, la sanzione irrogata dovrà essere proporzionata alla gravità della violazione commessa, e, in particolare si dovrà tener conto:

- dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- del livello di responsabilità e di autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- del coinvolgimento di altre persone;
- della gravità degli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui l'Ente ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
- di altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito.

Le sanzioni che si possono applicare sono quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili ai dipendenti dell'Ente.

In particolare, i provvedimenti disciplinari nei quali possono incorrere i dipendenti in caso di violazione del Modello sono i seguenti:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni, aumentabile, a seconda della gravità, fino a 10 giorni;

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

e) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso (o licenziamento per giustificato motivo soggettivo);

f) licenziamento senza preavviso (o licenziamento per giusta causa).

I comportamenti passibili dell'applicazione di sanzioni disciplinari ex D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

1. Il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello incorra in una lieve violazione per la prima volta delle disposizioni del Modello, sempre che da detta violazione non discenda per l'Ente all'esterno un maggior impatto negativo.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare del rimprovero verbale o scritto a seconda della gravità della violazione commessa.

2. Il dipendente che, più volte, ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare della multa.

3. Il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all'interesse dell'Ente, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare della sospensione fino a 5 giorni.

4. Il dipendente che, in relazione alle segnalazioni previste ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis lettera a) del D.Lgs. 231/01, violi le misure di tutela del segnalante, nonché effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare della sospensione fino a 5 giorni.

6. Il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, adottando, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno all'Ente compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 5 giorni fino ad un massimo di 10 giorni.

7. Il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso (licenziamento per giustificato motivo soggettivo).

8. Il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno delle mancanze di cui al punto 4.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (licenziamento per giusta causa).

### 5.2.2 Misure nei confronti dei dirigenti

I dirigenti dell'Ente, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Per l'Ente trova applicazione, per i dipendenti dirigenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confederazione Nazionale dei Servizi, del Commercio e dell'Industria.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:



ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti all'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per l'Ente alla irrogazione di sanzioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza criticità inerenti allo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così l'Ente all'applicazione di sanzioni *ex D. Lgs. n. 231/2001*.
- in relazione alle segnalazioni previste ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis lettera a) del D. Lgs. 231/2001, violi le misure di tutela del segnalante, nonché effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente, l'ITS, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra l'Ente e il Dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento.

### **5.3 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Indirizzo, della Giunta Esecutiva e del Presidente**

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte del membro/membri del Consiglio di Indirizzo, della Giunta Esecutiva e del Presidente, anche in relazione alle segnalazioni previste ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis lettera a) del D. Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto gli altri membri o, in mancanza di altri membri, l'Assemblea. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee in conformità alla normativa vigente.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

#### 5.4 Misure nei confronti del Revisore dei Conti

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte del Revisore dei Conti, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto la Giunta Esecutiva.

#### 5.5 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso, definendo le necessarie azioni correttive, anche in relazione alle segnalazioni previste ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis lettera a) del D. Lgs. 231/2001, l'Organo Dirigente assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

#### 5.6 Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'Ente

La violazione, anche in relazione alle segnalazioni previste ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis lettera a) del D. Lgs. 231/2001, da parte di *partner* commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'Ente per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte dell'Ente.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà dell'Ente di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa dell'Ente di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

## 6 Il piano di formazione e comunicazione

### 6.1 Premessa

L'Ente, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

Obiettivo dell'Ente è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente in forza di rapporti contrattuali.

Sono, infatti destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nell'Ente o in una sua Struttura Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi dell'Ente. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni e i *partner*.

L'Ente, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività “sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui l'Ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui l'Ente intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di "promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. n. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

## 6.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, l'ITS promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure di implementazione all'interno di organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

I responsabili delle singole funzioni coadiuvano l'Organismo di Vigilanza nell'identificazione della migliore modalità di fruizione dei servizi di formazione sui principi e contenuti del Modello, in particolare a favore di quanti operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (ad esempio: *staff meeting*, corsi *on line* ecc.).

A conclusione dell'evento formativo, i partecipanti compilano un modulo, attestando, così, l'avvenuta ricezione e frequentazione del corso.

La compilazione e l'invio del modulo vale quale dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza monitora il livello di recepimento del Modello attraverso periodiche specifiche verifiche.

## 6.3 Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza dell'Ente

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza (procuratori) dell'Ente è resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello e del Codice

ITS	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	PARTE GENERALE	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 61

---

Etico al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di presa visione.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

#### **6.4 Altri destinatari**

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con l'Ente rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: consulenti, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi) con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, la ITS dovrà determinare tali modalità di comunicazione e provvedere a dare esecuzione a tanto.